

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 86/49/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 12/12/2011 l'Agenzia delle Entrate di Monza presentava appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sezione n. 46, Sentenza n. 272 pronunciata il 25.06.2010 e depositata il 17.11.2010 relativa al diniego del rimborso relativo alla dichiarazione IVA anno d'imposta 2002, presentato dalla FUSITAL SRL IN LIQUIDAZIONE e chiedeva contestualmente la discussione in Pubblica Udienza.

L'appellata Società FUSITAL SRL IN LIQUIDAZIONE si costituiva in giudizio il 05.01.2012 con contestuale istanza di Pubblica Udienza.

Per FUSITAL SRL IN LIQUIDAZIONE è presente il rag. De Fa. Or., mentre per

l'Ufficio è presente il dr. Ma. Ma.;

Su invito del Presidente il relatore espone i fatti e le questioni della controversia. Successivamente il Presidente ammette le parti alla discussione

Al termine il Presidente dichiara chiusa la discussione e la Commissione si riserva la decisione in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- In data 20.11.2003 la Società FUSITAL SRL IN LIQUIDAZIONE presentava dichiarazione dei Redditi Modello Unico per l'anno d'imposta 2002, nel quale veniva evidenziato un credito IVA di € 75.233,00 riportato quale credito di cui si chiede il rimborso; tuttavia la contribuente ometteva di presentare il modello VR previsto per richiedere il rimborso di tali somme;

- In data 23.10.2008 la Società FUSITAL SRL IN LIQUIDAZIONE presentava istanza di rimborso per indebito oggettivo;

- In data 03.02.2009 l'Agenzia delle Entrate di Monza rigettava l'istanza della contribuente per violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.

- In seguito al diniego, la Società FUSITAL SRL IN LIQUIDAZIONE presentava ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso del credito IVA relativo alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2002 argomentando l'illegittimità del provvedimento impugnato riconducibile a una dichiarazione mai rettificata per la quale l'Ufficio aveva l'onere di provvedere al rimborso;

- In data 25.06.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso e compensava le spese, atteso che:

- "la Società ricorrente ha evidenziato il credito d'imposta di cui chiede il rimborso nella dichiarazione annuale;

- Tale dichiarazione non è mai stata oggetto di rettifica e dunque il credito d'imposta è divenuto definitivo;

- Non è ipotizzabile che il mancato compimento di una formalità possa comportare la perdita di un diritto acquisito poiché, se così fosse, si direbbe luogo ad una sanzione per il contribuente non prevista da alcuna norma di legge, in aperto contrasto con i principi dell'Ordinamento";

- In data 12/12/2011 l'Agenzia delle Entrate di Monza presentava appello adducendo i seguenti motivi:

- Falsa applicazione delle norme di diritto laddove considera una mera formalità la presentazione del Modello VR: infatti il mancato rispetto da parte del contribuente del modello VR comporta l'attrazione della fattispecie nell'art. 21, co. 2, ultimo periodo del D.Lgs. 546/1992, norma di carattere residuale con termine di decadenza biennale;

Rilevanza del Modello VR secondo la giurisprudenza di legittimità;

- Rilevanza del Quadro VR per la giurisprudenza di merito;

- Inadempimento della contribuente per reiterazione di errori quali la mancata presentazione del quadro VR e presentazione dell'istanza di rimborso ben oltre il termine decadenziale prescritto dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992;

- la Società FUSITAL SRL IN LIQUIDAZIONE nelle proprie controdeduzioni chiede di rigettare l'appello dell'Ufficio, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, atteso che il Modello VR non è posto dalla legge come documento costitutivo del diritto al rimborso, ma piuttosto come atto integrativo dell'obbligo di dichiarazione annuale per cui la funzione del Mod. VR è ricondotta alla mera esigenza di migliorare o comunque rendere più spedite le procedure di rimborso (Cassaz. Sentenza n. 4161 del 20.02.2009).

Tutto ciò premesso:

questa Commissione, esaminati gli atti di causa, visti i documenti prodotti, rilevato che:

- ai sensi dell'art. 38-bis del d.p.r. 633/1972 il rimborso del credito IVA può essere richiesto, in via alternativa, in sede di dichiarazione annuale ed entro 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione stessa ovvero attraverso apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto (modello VR). Il termine di prescrizione per la richiesta di rimborso è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non quello biennale ex art. 21 d.lgs. 546/1992 applicabile solo per versamenti d'imposta erronei o eccedenti il dovuto (cfr. artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 633/72 e art. 21 del D.Lgs. 546/92);

- La prescrizione ordinaria prevista dall'art. 2946 c.c. comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e dunque, nella fattispecie, da quando il contribuente dichiara tale credito, e cioè dalla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA che costituisce il momento in cui l'Ufficio viene a conoscenza del credito;

- La richiesta di rimborso risulta essere stata fatta prima del decorso dei dieci anni dalla presentazione della dichiarazione IVA anno d'imposta 2002 e quindi il relativo diritto al rimborso del credito IVA può essere esercitato entro il termine di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 del Codice civile;

- La mancanza puramente formale dell'invio del mod. VR non può ledere il diritto alla restituzione di un credito, mai contestato dall'Amministrazione Finanziaria;

- Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 la peculiarità della vicenda costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE RESPINGE L'APPELLO E CONFERMA LA DECISIONE DI PRIMO GRADO.

SPESE COMPENSATE.